

Sportello unico semplificato Iva senza efficacia retroattiva

Regime OSS senza efficacia retroattiva: non può essere utilizzato per assolvere l'Iva dovuta sulle operazioni effettuate prima dell'adesione, che esplica effetto dall'inizio del trimestre successivo.

Di conseguenza, per regolarizzare l'imposta dovuta sui servizi elettronici resi a privati consumatori italiani in anni precedenti, l'impresa estera può interpellare il proprio paese di residenza in merito all'eventuale possibilità di attivare retroattivamente il previgente regime MOSS, altrimenti sarà tenuta a identificarsi in Italia.

Questo, in sintesi, il parere espresso dall'agenzia delle entrate nella risposta n. 253 del 17 marzo 2023 sul quesito posto da una società stabilita nell'Ue, che rappresentava di avere prestato servizi elettronici a consumatori residenti in Italia, dal 2016 al 2021, versando erroneamente l'imposta nel proprio paese anziché nel nostro.

Avendo aderito dal 1° gennaio 2022 al regime semplificato dello sportello unico (OSS), la società chiedeva se fosse possibile avvalersi di tale regime per versare l'Iva dovuta in Italia sulle operazioni pregresse.

L'agenzia osserva che in base all'art. 57-quinquies del regolamento Uen. 282/2011, il regime OSS (istituito dal 1° luglio 2021) si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui il soggetto passivo ha effettuato l'adesione; l'unica eccezione riguarda la prima operazione rilevante ai fini

del regime semplificato, per la quale è ammessa la fruizione sino dal momento della sua effettuazione "purché il soggetto passivo comunichi allo stato membro di identificazione l'inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima cessione o prestazione".

Pertanto non è percorribile la soluzione di utilizzare il regime OSS per regolarizzare l'Iva sui servizi elettronici B2C effettuati in Italia nel periodo 2016-2021.

Tuttavia, poiché per tale periodo era possibile assolvere l'Iva sulle predette prestazioni mediante il regime MOSS, in relazione al quale è applicabile, in Italia, il ravvedimento operoso, come precisato nella circolare n. 22/2016, la società potrà verificare con il proprio paese la praticabilità di una registrazione tardiva al MOSS, versando in tal caso l'imposta con detto sistema, mentre gli interessi e le sanzioni ridotte sarebbero versate direttamente all'Italia con un modello F24, previa acquisizione di un codice fiscale italiano.

Se ciò non fosse possibile, conclude l'agenzia, "per effettuare i predetti adempimenti, contabili e di versamento" la società dovrà identificarsi ai fini Iva in Italia. Le indicazioni sul punto, però, appaiono alquanto generiche, tenuto conto che non è ammesso presentare dichiarazioni annuali valide dopo novanta giorni dalla scadenza del termine.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata

